



## IVA

# **La tassazione ai fini IVA della stabile organizzazione: recente evoluzione giurisprudenziale**

di Marco Bargagli

Master di specializzazione

IVA nei rapporti con l'estero

Scopri di più

La **stabile organizzazione** viene definita, ai fini delle imposte sui redditi, dall'[art. 162, TUIR](#). In particolare, per espressa disposizione normativa, la **stabile organizzazione** comprende:

- a) una **sede di direzione**;
  - b) una **succursale**;
  - c) un **ufficio**;
  - d) un'**officina**;
  - e) un **laboratorio**;
  - f) una **miniera**, un **giacimento petrolifero** o di **gas naturale**, una **cava** o altro luogo di **estrazione di risorse naturali**, anche in **zone situate al di fuori delle acque territoriali** in cui, in conformità al **diritto internazionale consuetudinario** e alla **legislazione nazionale** relativa all'esplorazione e allo sfruttamento di risorse naturali, lo Stato può esercitare diritti relativi al fondo del mare, al suo **sottosuolo** ed alle **risorse naturali**;
- f-bis), una **significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato** costruita in modo tale da **non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso**.

In **ambito internazionale**, occorre invece fare diretto riferimento **all'art. 5 del modello OCSE** di **convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi**, a mente del quale **la stabile organizzazione materiale è caratterizzata dai seguenti elementi**:

- **presenza di una sede d'affari** (disponibilità di risorse umane e materiali);
- la **sede d'affari** deve essere **fissa** (ossia essere situata in un **determinato territorio** con carattere **di permanenza e stabilità**);



- **esercizio**, tramite la sede fissa di affari, **un'attività d'impresa**.

**Ai fini IVA**, l'art. 9, Direttiva n. 77/388/CEE, prima dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 282/2011, stabiliva che: «*Si considera luogo di una prestazione di servizi il luogo in cui il prestatore ha fissato la sede della propria attività economica o ha costituito un centro di attività stabile, a partire dal quale la prestazione di servizi viene resa o, in mancanza di tale sede o di tale centro di attività stabile, il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale*».

**L'art. 11, Regolamento (UE) n. 282/2011, del 15 marzo 2011**, ha fornito la definizione di stabile organizzazione ai fini IVA, prevedendo che la stessa «*designa qualsiasi organizzazione caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici atti a consentirle di ricevere e di utilizzare i servizi che le sono forniti per le esigenze proprie di detta organizzazione*».

Con particolare riferimento ai profili di tassazione, ai fini IVA, della **stabile organizzazione**, citiamo i recenti **Principi di diritto** espressi dalla **Corte di Cassazione, Sez. V civ.**, nella recente [\*\*sentenza n. 20557/2025\*\*](#) pubblicata in **data 22 luglio 2025**.

Avuto riguardo alla **tassazione ai fini IVA**, la giurisprudenza comunitaria ha elaborato concetti analoghi a quelli espressi in tema di imposte dirette al fine di individuare – per quanto riguarda le operazioni attive IVA – una nozione di stabile organizzazione, che costituisce evoluzione della precedente nozione di “**centro di attività stabile**” delle prestazioni di servizi di cui all'art. 9, Direttiva n. 77/388/CEE (Cass. [n. 12237/2018](#)) e che mira a evitare conflitti positivi di doppia imposizione e negativi di omesso gettito (CGUE, [7 aprile 2022, Berlin Chemie, C-333/20, punti 31, 41 e 53](#); CGUE [7 maggio 2020, Dong Yang Electronics, C-547/18, punto 25](#); CGUE [Welmory, 6 ottobre 2014, C-605/12, punti 58 e 65](#)), quale deroga al criterio della soggettività passiva in base al concetto della sede dell'attività economica (CGUE, [C-547/18 punto 26](#)).

La stabile organizzazione ai fini IVA presuppone un **grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea**, sul piano del corredo umano e tecnico, a rendere possibili in modo autonomo le prestazioni di servizi considerate (CGUE, [3 giugno 2021, Titanium, C-931/19, punto 42](#); CGUE, [28 giugno 2007, Planzer Luxembourg, C-73/06, punto 54](#)).

Nello specifico, **ai fini IVA**, occorre verificare sia l'esistenza di un **elemento materiale di carattere organizzativo** (attrezzature e personale), sia la tendenziale fissità dell'organizzazione (“grado sufficiente di permanenza”), sia la **capacità di tale organizzazione di creare ricchezza**, ancorché non ai fini della produzione del reddito (come invece avviene ai fini dell'imposizione diretta, in cui si **richiede lo svolgimento di un'attività economica autonoma rispetto a quella svolta dalla “società madre”**), bensì al fine di fornire al committente cessionario i servizi di cui la **medesima stabile organizzazione assicura la prestazione** (Cass. [n. 35138/2022](#)).

In sintesi, sulla base dell'elaborazione espressa in sede di legittimità, “**è debitore dell'IVA il soggetto passivo che fornisce una prestazione di servizi quando quest'ultima è fornita a partire**



da un'organizzazione stabile situata nello Stato membro in cui tale imposta è dovuta” (CGUE [23 aprile 2015, causa C-111/14, GST-Sarviz AG Germania, punti 25 e 27](#)), in considerazione dell'ampiezza della nozione di stabile organizzazione contenuta nel citato art. 11, Regolamento (UE) n. 282/2011, purché la **struttura organizzativa “possa essere considerata autonoma”**, nel senso che sopporta il rischio economico inerente alla propria attività” (Cass. [n. 22312/2021](#)).

Possiamo, quindi, concludere che **l'esistenza in Italia di una stabile organizzazione di beni e personale** (“mezzi umani e tecnici” previsti dall’art. 11, Regolamento (UE) n. 282/2011) di un soggetto non residente (che abbia il centro dei propri interessi strategici al di fuori del territorio dello Stato), **idonea a fornire i servizi di cui assicura la prestazione**, radica in Italia la **soggettività di tale organizzazione ai fini impositivi IVA (ex multis, cfr. Cass. [n. 35138/2022](#))**.